

LA MAGISTRATURA ONORARIA TRA PRINCIPI COSTITUZIONALI E RIFORME DELLA GIUSTIZIA

Damiano Florenzano

1. Dopo l'avvio della discussione iniziale – già *in medias res* – il tema assegnatomi ci riporterà un po' indietro nel tempo, al momento dell'approvazione della Costituzione; l'esame dei principi dalla medesima fissati – così come intesi e voluti in quel preciso momento storico – risulta utile, nell'odierna sede, al fine di acquisire le coordinate di quella che, poi, è stata l'attuazione, di cui gli odierni temi costituiscono contemporaneo epilogo; un'attuazione che – come accade sovente – ha pure avuto indubbia valenza integratrice, avendo innescato quel fenomeno di osmosi biunivoca tra principi costituzionali e legislazione applicativa.

Nell'ordine dei lavori, sarà così preparato il campo per affrontare le questioni specifiche e, pure, della disciplina che, oggi, è in corso di approvazione; sicché, la discussione, scendendo dal piedistallo dei sommi principi, potrà affrontare i nodi oggetto di attuale dibattito, anche politico, acquisendo, così, maggior cifra di concretezza.

Come detto, le mie considerazioni si incentreranno sull'illustrazione dei contenuti, in punto di magistratura onoraria, desumibili dal testo costituzionale, alla luce delle pronunzie (altresì rare) della Corte costituzionale. Non mi occuperò, ovviamente, nello specifico, degli esempi di partecipazione, anche occasionale, all'esercizio della funzione giurisdizionale, pur previsti o, comunque, presupposti nel dibattito in Assemblea costituente, anche perché alcuni di essi potrebbero non integrare, come si vedrà, esempio di magistratura onoraria.

2. Come si sa, pur a fronte dell'unico richiamo alla magistratura onoraria contenuto all'art. 106 della Costituzione, possono rinvenirsi elementi rilevanti al nostro tema anche negli artt. 102 e 108 Cost.

- Per mera chiarezza espositiva ricordo, soprattutto a me stesso, che:
- l'art. 102 consente che “cittadini idonei estranei alla magistratura” possono essere chiamati a far parte delle sezioni specializzate degli organi giudiziari ordinari; e, al terzo comma, con vocazione più ampia, soggiunge che il Legislatore potrà, comunque, definire le “modalità di partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia” (anche speciale, dunque);
 - l'art. 106, come detto è l'unica disposizione che contempla la locuzione “magistratura onoraria”, laddove prevede che la legge sull'ordinamento giudiziario “può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari”; la disposizione prescrive altresì che detti “magistrati” potranno risultare destinatari di “tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli”;
 - l'art. 108, in fine, precisa che la legge deve garantire l'indipendenza di coloro che, pur estranei alla magistratura, partecipano all'esercizio della funzione giurisdizionale; previsione, questa, che, *a fortiori*, deve intendersi riferita anche ai magistrati onorari, che sicuramente partecipano all'esercizio della funzione giurisdizionale, quali “magistrati”.

Ebbene, con queste sparse disposizioni, pure contrassegnate da numerosi rinvii al legislatore ordinario, il Costituente ha certamente riconosciuto l'esistenza della magistratura onoraria, abilitando, nel contempo il Legislatore ordinario ad un ruolo normativo alquanto ampio – sostanzialmente privo di coordinate, come si vedrà – quantomeno per ciò che concerne la definizione dell'assetto dell'organizzazione e dello *status* dei titolari di dette magistrature.

3. La prima considerazione che il testo delle disposizioni richiamate impone è che la Costituzione non offre alcun elemento per definire chi siano i magistrati onorari o, quantomeno, cosa debba intendersi per “onorario”; non solo; essa non offre indizi certi da cui desumere che la stessa abbia presupposto, *aliunde*, una definizione sicura.

Sorge il dubbio se il Costituente abbia ritenuto di poter denominare “magistrati onorari” tutti coloro che svolgono funzioni giurisdizionali e non appartengano alla categoria dei “magistrati professionali”, ovvero,

se i magistrati onorari integrino una diversa e più circoscritta categoria, all'interno di tutti coloro che sono abilitati, pur occasionalmente, a partecipare all'esercizio della funzione giurisdizionale.

A dire il vero – pure indugiando con pignoleria – non risulta nemmeno percepibile dal testo costituzionale e dai connessi lavori preparatori, il criterio discrezionale – usato dal Costituente – per differenziare tra i magistrati onorari e quelli “professionali”; nello specifico se abbia inteso riferirsi al carattere della “politicalità” che, da sempre contrassegna le cariche onorarie, o ad altro; ciò perché se il meccanismo del reclutamento elettivo per i magistrati era stato definitivamente precluso dall'ampia maggioranza dell'Assemblea, la natura elettiva e, quindi, “politicala” dei magistrati onorari era stata pure fortemente attenuata, se non accantonata, laddove l'elettività era stata relegata a mera eventualità da decidersi, in futuro, dal Legislatore (art. 106 Cost.).

L'approccio, aspecifico, su aspetti pur così rilevanti è evidente. D'altra parte, ben altre erano state le questioni di maggior cifra che la Assemblea aveva dovuto affrontare in relazione al Titolo quarto sulla “Magistratura” (mantenimento della pluralità di giurisdizioni, principi sul reclutamento dei Giudici, accesso dei generi, la giuria); e cionondimeno anche in relazione a dette questioni, di ben maggior rilievo, la decisione è stata quella di non offrire una soluzione definitiva con tanto di rinvio al legislatore ordinario.

4. Volendo, per quanto possibile in questa sede, illustrare la nozione di magistratura onoraria che poteva ritenersi presupposta nei lavori preparatori, può farsi riferimento a quello che doveva, al tempo, rappresentare patrimonio comune nell'esperienza storica e, non da ultimo, nel quadro normativo al tempo vigente, di certo non sconosciuto ai Padri Costituenti; questi, che non erano dei “marziani”, non potevano aver trascurato detti contenuti, oltre ad avere presente il rilevante apporto che la magistratura onoraria aveva dato all'esercizio della funzione giurisdizionale in Italia nell'ultimo quarto dell'800 e nel '900.

Orbene, come a tutti nota, secondo la definizione delle Istituzioni di Gaio, meritano l'appellativo onorario “qui honorem aliquem aut magistratum gerunt” (“coloro che ricoprono qualche carica o esercitano

una magistratura”). In altre parole, sono “onorari” coloro che rivestono una “carica pubblica”, ossia una “carica politica”.

Gli esempi – anche attuali – che possono venire a mente sono elementari: parlamentari, titolari di organi di governo, titolari di organi degli enti locali, magistrati, diplomatici. Ma vi rientrano anche le cariche in enti pubblici; in detti casi la politicità è mutuata perché i titolari di queste cariche sono nominati da soggetti comunque eletti; una politicità dunque che transita indirettamente, mercé la natura del soggetto nominante, titolare esso, di una carica politica e rappresentativa.

Gli esempi richiamati abbracciano tutte le cariche, anche quelle “magistratuali”; perché evidentemente il riferimento è ad ipotesi di altri ordinamenti, laddove anche queste cariche avevano (e possono avere) natura pubblica e “politica” assieme.

La definizione richiamata, dunque, merita alcune precisazioni, che ne disvelano il carattere relativo e tendenziale.

In primo luogo, la carica onoraria proprio perché “politica” pare trarre con sé l’elettività. Ma ciò se pur avviene nella maggior parte dei casi non costituisce regola inderogabile.

In secondo luogo, onorario è il servizio reso a titolo non professionale e volontario, supponendo così che la medesima non debba offrire al titolare i mezzi per il sostentamento; mezzi che, semmai, provengono da altra attività o da risorse personali.

Di norma, dunque, esso è contrassegnato dall’assenza di remunerazione corrispettiva che è divenuta tutt’uno con il significato di carica onoraria.

Il che ha fatto sì che la carica onoraria sia stata definita, sovente, “gratuita”.

Ma anche questo elemento non deve essere inteso in senso assoluto e inderogabile. Anche perché l’esperienza storica la smentisce seccamente. Solo una travisata lettura della tradizione romanistica ha potuto indurre ad assecondare l’equivalenza tra “onorario” e “gratuito” (si ricorderà nel periodo repubblicano le cariche politiche erano gratuite; non così nel periodo dell’Impero in cui esse conoscevano una remunerazione). Si sono conosciute, nei secoli, varie forme di compensazione; dal rimborso spese al gettone, ma anche al pagamento di una somma

che deve compensare l'*aliunde* non percepito, andando così ben oltre l'importo (e la natura) di una simbolica indennità.

Sicché non la "gratuità", ma quel che contrassegna le cariche onorarie è, di norma, l'assenza di una remunerazione, intesa come corrispettivo per la prestazione svolta.

Orbene, a causa della "politicalità" e del sopraddetto carattere ("gratuità" in senso relativo), è stato autorevolmente rilevato (Giannini M.S.) che nella carica onoraria risulta prevalente il rapporto di ufficio – poiché politico – rispetto al rapporto di servizio, invero minuscolo.

E nell'esperienza, la natura onoraria è stata rinvenuta sia in titolari di organi dotati di poteri amministrativi, sia in titolari di organi giudiziari.

Resta peraltro la relatività di tutti i caratteri sopra richiamati che possono rendere insicura qualsivoglia definizione assolutizzante; relatività che, di certo, non era sfuggita ai Costituenti, come è dato cogliere nelle affermazioni di Giovanni Leone durante i lavori dell'Assemblea, allorquando, nel ricordare i caratteri della carica onoraria, questi senti necessità di fare ricorso ad una esemplificazione descrittiva e non definitiva: precisava che

la parola onorari sta ad indicare che la carica è elettiva e non di carriera... è una funzione che si presta non come attività professionale, ma come una partecipazione spontanea che esce dalle normali occupazioni della propria vita (Res. A.C. p. 2509).

Se questo era il presupposto culturale di riferimento, la disciplina vigente all'epoca della Costituente, offriva un quadro assai ampio e generico delle magistrature onorarie.

L'art. 4 del Regio decreto sull'ordinamento giudiziario del 1941 esprimeva un uso ampio e generalizzante della locuzione (magistratura onoraria) con vocazione residuale; l'articolo citato precisava, infatti, che appartenessero all'ordine giudiziario, come "magistrati onorari"

i Giudici conciliatori, i vice conciliatori, i vice pretori, gli esperti del tribunale e della sezione di corte d'appello per i minorenni ed inoltre gli assessori della Corte di assise e gli esperti della magistratura del lavoro nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie.

In altre parole, nel novero di “magistrati”, denominati onorari, il legislatore aveva inserito tutti coloro che, in qualche modo partecipavano all’esercizio della funzione giurisdizionale, dal giudice conciliatore all’assessore alla Corte d’assise (ossia il giurato).

Sicché l’indicazione del legislatore del tempo era nel senso di raccogliere sotto la denominazione (magistratura onoraria), *ex lege*, tutti coloro che amministravano la giustizia e che non erano magistrati professionali; tra essi erano ricompresi, quindi, anche coloro che in via del tutto occasionale partecipavano a questa attività; dove l’occasionalità portava con sé sia l’assoluta temporaneità e limitatezza dell’impegno sotto il profilo temporale ed oggettivo, sia l’assoluta eccezionalità rispetto alle proprie quotidiane attività e attitudini (ad es. nell’ipotesi del giurato).

Nel contempo, in detta visione del Legislatore del tempo, la magistratura onoraria non era elettiva né era contrassegnata da caratteri di accentuata politicITÀ, nei sensi illustrati in precedenza. Non occorre spendere approfondite considerazioni per rilevare che tutte le ipotesi indicate nell’art. 4 del regio decreto citato, per quanto eterogenee e differenti, erano quasi sempre inconciliabili con la natura “politica” – nel senso di “elettiva” o “rappresentativa” della carica.

In fine, al tempo, era sicuramente noto il rilievo in termini di appor- to che la magistratura onoraria aveva dato all’esercizio della funzione giurisdizionale. Le statistiche sono strabilianti – se non imbarazzanti.

Per fare un esempio se nel 1940 i 5/8 dei procedimenti civili erano stati conclusi dai giudici onorari; nel 1880 erano stati ben i 7/8.

5. Orbene il testo costituzionale, non casualmente, non ha inteso offrire alcuna definizione o delimitazione, ritenuta – deve supporre – non necessaria e pure controproducente.

Il Costituente, a ben vedere – nella consapevolezza della relatività della definizione e della pluralità di esempi – ha preferito rinviare qualsivoglia precisazione sul punto al Legislatore ordinario, già investito di un ampio ruolo in punto di attuazione del Titolo IV della Seconda Parte della Costituzione.

Eppure qualche indicazione sulla delimitazione della c.d. “magistratura onoraria” la Costituzione la offre, seppur indirettamente, come si vedrà a breve.

Qui, per concludere, ci si può interrogare sul perché la Costituzione che aveva previsto, in generale – rinviando appunto al Legislatore il compito attuativo – le più ampie forme di partecipazione all’esercizio della funzione giurisdizionale, abbia utilizzato espressamente, nell’art. 106 Cost., tale locuzione (magistratura onoraria) pur senza velleità definitorie e solo al fine di prevederne, in via del tutto eventuale, il carattere della elettività.

A questo interrogativo può trovarsi una risposta se si considerano, appunto, le più ampie ed importanti questioni che avevano contrassegnato il dibattito.

Tra queste, come detto, vi era stata, la scelta sulle modalità di reclutamento dei magistrati, che tanto aveva appassionato l’Assemblea.

Lo scontro tra opposte visioni era stato forte anche perché accompagnato da marcate e differenti concezioni dello Stato; inoltre era stato alimentato dalla volontà di taluni di incidere significativamente e nell’immediato sulla composizione del plesso organizzativo giudiziario; plesso, che seppur qualificato come “Ordine”, era pur sempre titolare di un rilevante “potere sociale”.

Le parole di Enrico De Nicola sulla missione del Giudice e sulla delicatezza della funzione, richiamate in Assemblea Costituente, evidenziano quanto era presente la consapevolezza della importanza e della drammaticità delle scelte organizzative sulla magistratura¹.

¹ “Io non so concepire nulla di più alto, di più solenne, di più terribile che la missione del giudice. Sorprendere la verità tra le menzogne che la inviluppano ed i cavilli che la insidiano, resistere alle basse passioni che contaminano e alle stesse austere virtù che sovente provocano la prevenzione e deviano tal volta il giudizio, essere giusti senza indulgenze e sereni senza rigore, conoscere il cuore umano nelle sue debolezze e nelle sue imperfezioni, non obbedire agli odii e non lasciarsi trascinare dagli amori, restare impassibili in mezzo ai contrasti e agli urti della vita, tracciare il limite del giusto con mano sicura e con occhio esperto, essere interpreti non della parola, ma dello spirito informatore e vivificatore delle leggi, non odiare la ricchezza e la potenza e non disprezzare nel contempo la povertà e la debolezza, disporre dell’onore, degli averi, dell’avvenire, della vita stessa dei propri simili, è tale un complesso di doveri alti e solenni da strappare ancora una volta il grido accorato: quali funzioni sublimi ma ove sono le

L'ampia maggioranza a favore della soluzione del reclutamento per concorso e della professionalità della carica – più coerente con la natura di un Giudice soggetto al principio di legalità e libero solo nell'applicazione della legge – aveva superato la soluzione “elettiva”, pur suffragata da suggestionanti argomentazioni (secondo taluni, il concorso avrebbe garantito la capacità tecnica ma non il carattere e il “coraggio” del magistrato; così come il concorso non sarebbe stato sufficiente a garantire l'indipendenza del magistrato durante l'esercizio della funzione).

Evidentemente il rifiuto non fu totale e nel segno del “compromesso all'italiana”, di cui costituisce fulgido esempio la nostra Costituzione (usando le parole di Calamandrei), ecco scaturire l'art. 106 della Costituzione che riconosce il reclutamento elettivo di alcuni tipi di giudice, o comunque un reclutamento diverso da quello scolpito nel principio del pubblico concorso.

Da qui l'origine dell'art. 106 Cost. che cita la magistratura onoraria per delineare l'ambito entro il quale il legislatore potrà sperimentare la soluzione sopraddetta, ritenuta recessiva dai più; soluzione si sa poi quanto, comunque, non sperimentata. Sicché la citazione della magistratura onoraria ha finito per integrare un'occasione per collocare una modalità di reclutamento da taluni auspicata, e non, principalmente, per illustrare né tantomeno “scolpire” i caratteri e le funzioni di detta magistratura.

6. Come preannunziato, e d'altra parte è lo scopo di queste riflessioni, l'assenza di una disciplina mirata non preclude che possano trarsi delle coordinate.

La prima indicazione che risulta, proprio in punto di delimitazione della categoria, è che la magistratura onoraria non può assolvere al ruo-

menti così vaste e i cuori così virtuosi che possano esercitarle? Eppure, attraverso oscuri eroismi, sacrifici ignorati, abnegazioni segrete, la Magistratura italiana – che è troppo numerosa per poter essere egualmente perfetta – adempie alla sua difficile missione con zelo, sproporzionato alle condizioni di carriera e di vita che le sono state create. Ed io formulo una speranza: che presto il potere giudiziario assurga anche in Italia a quella uniforme altezza intellettuale e a quel grado di prestigio sociale, a cui aspira e ha diritto” (DE NICOLA, *cit.* da MACRELLI, *Res.* A.C.*, p. 1931).

lo di delimitazione onnicomprensiva e residuale di tutte le forme di partecipazione alla giustizia diverse dalla magistratura professionale.

Vi sono precisi argomenti desumibili in tal senso dalle disposizioni costituzionali.

Gli articoli 102 e 106 ribadiscono che partecipano alla funzione giurisdizionale, da una parte, i magistrati onorari e, dall'altra, gli "estranei" alla magistratura, giustapponendo due ipotesi.

Così come l'art. 108 giustappone le norme sull'ordinamento giudiziario che riguardano i magistrati e la disciplina legislativa che dovrà assicurare l'indipendenza degli "estranei" che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Dette norme inducono a ritenere che sussista una distinzione e che i c.d. "estranei" non possano rientrare tra i magistrati onorari.

In secondo luogo che l'art. 102 Cost. – quale norma sulla funzione – individua i titolari della funzione, mentre l'art. 106 – norma sull'organizzazione – si occupa, nello specifico del reclutamento dei magistrati (e non degli estranei).

Siché se la legge può individuare forme di partecipazione all'esercizio della funzione svolta dai plessi giudiziari, l'art. 106 – norma sull'organizzazione – ha scolpito le modalità di accesso alla magistratura ordinaria, giustapponendo la modalità del concorso, per il magistrato professionale, alle altre modalità, anche elettive, per quello non professionale (onorario).

Questa lettura dovrebbe consentire di affermare che, secondo la Costituzione, i magistrati onorari non integrano una categoria onnicomprensiva, e che "gli estranei alla magistratura", seppur svolgono funzioni giurisdizionali, non possono essere "magistrati" neppure onorari. Mentre i magistrati onorari, sono magistrati.

Sembra così sovvertito l'approccio residuale dell'art. 4 del Regio decreto.

Si sa che il CSM e alcuni costituzionalisti, nei primi anni di applicazione della Costituzione, hanno tentato di ricostruire la categoria dei magistrati onorari come categoria onnicomprensiva e residuale di tutte le forme di partecipazione alla Amministrazione della Giustizia.

Ma sul punto gli orientamenti della Corte costituzionale sembrano confermare l'interpretazione qui preferita.

Nelle pronunzie – invero sparute – si rinviene l’affermazione, in punto di applicazione della disciplina sulla responsabilità, dell’ontologica differenza tra magistrati onorari e cittadini “estranei” (sentenza 18 gennaio 1989 n. 18); così come si rinviene la negazione della natura di magistrati onorari agli esperti agrari delle sezioni specializzate (30 dicembre 1961, n. 76), e agli ufficiali di Polizia Giudiziaria che svolgevano funzioni di PM davanti al Pretore (ord.za 12 ottobre 1990, n. 451, ord.za 6 febbraio 1991, n. 59).

7. La seconda coordinata che il testo costituzionale ci offre è, indubbiamente, è l’attenuata politicità.

L’art. 106 sanziona il depotenziamento della politicità della carica; da una parte sottopone i magistrati onorari alla disciplina della legge sull’ordinamento giudiziario, comune ai magistrati professionali, dall’altra confina a mera ipotesi eventuale l’introduzione di un metodo elettivo di reclutamento; eventualità comunque tutta da prevedere da parte di un Legislatore tenuto ai principi costituzionali e, poi, tutt’altro che incline a istituire un nuovo plesso di potere “politico”, in ipotesi antagonista.

Nulla di nuovo, dunque rispetto all’esperienza precedente. Si conferma la continuità nello svalutare l’elemento della politicità nei confronti della magistratura onoraria, a correzione del contenuto consueto del lessico comune, dove “onorario” evoca, invece, la “politicità”.

8. La terza coordinata – per il vero più incerta – che si può desumere concerne la differenza tra magistratura professionale e quella onoraria.

Orbene, se non è la politicità o l’elettività che può contrassegnare necessariamente la magistratura onoraria, la disciplina costituzionale ci impone di ritenere che il carattere discrezionale debba comunque riposare sul metodo di reclutamento.

Come si è visto l’art. 106 giustappone, al 1° e 2° comma, il pubblico concorso (per i magistrati professionali), ad altre modalità, in parte non definite, di nomina, che sono state lasciate alla discrezionalità del legislatore.

Si può quindi dedurre che i magistrati onorari sono coloro che saranno istituiti dal legislatore con meccanismi di reclutamento diversi dal pubblico concorso, prescritto in via generale.

Ciò con la conseguenza che solo per i primi potrà instaurarsi il rapporto che consegue al pubblico concorso ossia quello di pubblico dipendente con l'acquisizione del relativo *status*, contrassegnato dalla non temporaneità. E anche tale aspetto finisce per integrare tratto caratterizzante della m.o.

9. Un'ulteriore coordinata che deve trarsi e sulla quale, ritengo debba rivolgersi sempre elevata attenzione – è la libertà che deve contrassegnare l'attività dei magistrati onorari nella funzione; essa è pari a quella riconosciuta ai giudici professionali.

In difetto di difforme disciplina in Costituzione anche il magistrato onorario è soggetto soltanto alla legge.

Sicché, se essi sono magistrati e svolgono appieno le funzioni che la Costituzione ha previsto possano essere loro assegnate (quelle dei giudici singoli), non può sussistere alcuna differenza tra questi magistrati e quelli professionali nelle modalità di esercizio della funzione; con ciò volendo intendere anche osservanza ai medesimi obblighi e ai medesimi principi che regolano la funzione.

Essi al pari dei magistrati professionali esercitano il potere giurisdizionale – lo ricordo a me stesso – che per definizione è “diffuso”, quindi omogeneo ed identico in ogni luogo in cui viene esercitato.

Va da sé che detta equiparazione non riguarda lo status, ontologicamente differente.

Sicché il regime che disciplina il rapporto d'ufficio potrà (e dovrà) essere conformato dal Legislatore, tenendo conto, appunto, della fisiologica differenza tra magistratura professionale e quella onoraria. Ciò anche se la disciplina non potrà trascurare il principio cardine ossia l'eguale esercizio nella funzione; il che dovrebbe escludere l'introduzione di discipline che possano impedire o vulnerare il rispetto dei principi che reggono la funzione giurisdizionale.

Come è intuibile, questi rilievi potrebbero illuminare qualche questione che, in questi giorni, provoca qualche ragionevole critica; il rife-

rimento, non proprio velato, è all'irrisorietà delle indennità riconosciute ai magistrati onorari ovvero l'epifania di un potere di "direttiva" del Capo dell'Ufficio giudiziario che sembrerebbe lambire anche l'interpretazione della legge. Curiosa previsione quest'ultima, in un ordinamento che non riconosce detto potere ad alcun organo giudiziario, nemmeno alla Corte di Cassazione.

10. Per il vero dovrebbe sussistere un'ultima coordinata; uso il condizionale perché a fronte dell'interpretazione che si è inverata non appare più sicura.

Il riferimento è al contenuto che potrebbe desumersi dall'unica disposizione espressa in Costituzione concernente i magistrati onorari.

Come visto, l'art. 106, al 2° comma prevede che "La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli".

Alla lettera, dunque, sembrerebbe che la previsione facoltizzante (può) sia riferita all'istituzione dei magistrati onorari e non all'ambito di attività dei predetti.

In altre parole il testo costituzionale avrebbe consentito (può) al Legislatore di istituire i magistrati onorari, ma, contestualmente sembrerebbe aver prescritto che essi, nel caso, avrebbero potuto essere destinatari delle "funzioni attribuite ai giudici singoli"; nulla di più!

La previsione, così intesa, avrebbe potuto possedere una cifra di ragionevolezza. I giudici singoli, cioè i giudici monocratici, sono quegli organi giudicanti addetti alle questioni di minore impatto, per cui il magistrato onorario, proprio perché "non di carriera" (poteva e doveva) essere destinato a questo.

Mentre una diversa applicazione (ad esempio, la partecipazione ad un collegio giudicante) avrebbe consentito al magistrato onorario di occuparsi di questioni più elevato rilievo; eventualità che poteva ritenersi preclusa dalla Costituzione.

Ma la Corte costituzionale, già negli anni '60, iniziando a manifestare così una particolare inclinazione ad avallare le scelte del legislatore nazionale *in subiecta materia*, ha optato per un'altra lettura; la disposizione descrittiva solo dello status del magistrato, non avrebbe precluso

una diversa utilizzazione del giudice onorario, se plausibilmente suffragata (ad es. ragioni emergenziali o per esigenze dell'ufficio).

A questo punto, possiamo solo prendere atto dell'interpretazione data dalla Corte costituzionale che consente al legislatore di prevedere l'utilizzazione dei magistrati onorari anche per funzioni non riguardanti gli uffici dei giudici monocratici e, quindi, dell'ulteriore spazio così riconosciuto al Legislatore.

Ma proprio a fronte di detto approdo, ormai consolidato, che corre l'obbligo di un'ulteriore precisazione.

Questa interpretazione ha svalutato completamente la portata dell'unica disposizione costituzionale che, espressamente, si riferisce ai magistrati onorari e che avrebbe potuto prescrivere un precetto/limite.

Rimosso questo, in via di interpretazione, la scarsa e quasi inesistente disciplina costituzionale – pure contrassegnata da molteplici rinvii – rivela l'esistenza di un'ulteriore coordinata.

Non vi è chi non veda che così interpretato il rinvio al legislatore risulta completo al punto da poter presupporre una consapevole abdicazione a favore del potere legislativo, quasi che possa rinvenirsi un precetto secondo il quale “si vuole che sia il Parlamento a normare”.

E sembra che detta coordinata sia stata ben colta e vivificata dalla Corte costituzionale, come risulta dalle pronunzie intervenute in materia, sia per i contenuti espliciti sia per aspetti esteriori.

Se si rintracciano le sentenze della Corte costituzionale che contengono l'espressione “magistrati onorari” o “magistrato onorario”, si rinvencono meno di una trentina di pronunzie; in tutto sono 26 pronunzie e tutte di rigetto: 7 sono di manifesta inammissibilità, 11 di manifesta infondatezza e 8 di non fondatezza.

L'esiguità del numero e l'unidirezionalità degli esiti sono singolari.

Inoltre la lettura delle medesime – assai agevole data la brevità e pure la esilità dei contenuti – offre una chiave di lettura inequivoca.

Al di là di qualche ordinanza di manifesta inammissibilità, dipendente dal contenuto un po' naïf delle ordinanze di rimessione proveniente da qualche Conciliatore o Giudice di pace, la maggior parte delle pronunzie adombra una certa ritrosia della Corte a voler giudicare sul merito delle questioni; questioni concernenti, ad esempio, le indennità, la previdenza, etc.

In alcuni casi si ha la netta sensazione che la Corte abbia quasi preferito, con una pronunzia di rito, di non occuparsi della questione.

Certo è che, così opinando, il Giudice delle Leggi si sia fatto interprete del precetto sotteso alla logica dei rinvii.

Più volte la Corte ha avuto modo di ribadire che l'art. 106 Cost. rimette al legislatore il compito di fissare, con norme di carattere organizzativo, a quali condizioni e in presenza di quali presupposti, detti magistrati debbano esercitare le funzioni affidate, ovvero lo status dei medesimi. E ogni qual volta il giudice rimettente ha chiesto un intervento incisivo e pure coraggioso, la risposta, più o meno espressa, è stata sempre la medesima, che può essere così compendiate: quello che viene chiesto di dichiarare non è un contenuto costituzionalmente obbligato, quindi la questione invoca un ruolo creativo della Corte, che sarebbe invasivo – e pertanto precluso – degli ambiti riservati al legislatore.

In tal modo, la Corte sembra presupporre che in punto di organizzazione e status dei magistrati onorari, la Costituzione si presenti quasi come un foglio bianco e, quindi, privo di parametri. L'unico parametro – seppur evocato in negativo – è stato indicato nel principio di ragionevolezza, parametro che peraltro – per intuibili ragioni – non potrebbe arricchirsi, in un eventuale giudizio, di argomentazioni in chiave comparativa avuto riguardo ai magistrati professionali, in quanto ontologicamente differenti.

Se così è – la conclusione è un po' amara – il “re resta nudo”; non sembrano sussistere – o comunque possono risultare agevolmente svalutati – precetti che possano costituire specifico limite alla disciplina di tipo organizzativo – in senso ampio – di detta magistratura; lasciata così alla mercé degli accordi politici, delle esigenze finanziarie e, non da ultimo, delle volizioni espresse dalle componenti delle magistrature, dentro e fuori degli organi di garanzia.

In realtà qualche parametro si potrebbe rinvenire, al di là del richiamo all'art. 3 e al principio di ragionevolezza; non trascurando la coordinata che esprime l'eguaglianza nella funzione, l'arbitrio o comunque l'ampio potere discrezionale del legislatore, potrebbe trovare limite, appunto, nell'esigenza di escludere quelle norme organizzative che possano vulnerare il corretto esercizio della funzione e il corretto rispetto dei

principi costituzionali, che valgono appieno anche per l'attività del magistrato onorario.

Senza poi contare che il ruolo del Giudice onorario ha assunto comunque una fisionomia definita e consolidata in una tradizione che si è formata in un lungo lasso temporale e prima della Costituzione.

Una fisionomia che propone un giudice che, nelle parole di Vittorio Denti, è in possesso della cultura giuridica essenziale per consentire, dinanzi alla debolezza delle parti che sono al suo cospetto, di andare a fondo della questione, di sfrondare i problemi di tutte le questioni marginali e di andare subito alla questione centrale, appunto, aiutando le parti.

Ossia un ruolo che si annette ad un modello che pare avere pochi punti in comune con la fisionomia strumentale e/o ancillare di alcune ipotesi (suggerite) di magistrati onorari, reclutati con forme di diverse dal pubblico concorso.